



COPIA

COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES ED APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013

L'anno DUEMILATREDICI addi VENTI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
POLLONI FLAVIO	S	ULIVI DANIELE	S		
BERRA SERGIO	S	PANZA GIUSEPPINA	S		
CUCCHETTI GIOVANNI	S	MASTELLI CARLOTTA	S		
FONTANA GIUSEPPE	N	ERPA ANDREA	N		
GUALDONI LIDIA	S				
MARNATI MATTEO	S				
TESTA MARCO	S				

TOTALE PRESENTI: 9

TOTALE ASSENTI: 2

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GARAVAGLIA CARLA, MUTTI MARCO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PAGANO SALVATORE.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 496 reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 03/07/2013 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03/07/2013

Il Segretario Generale
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES ED APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013

Relaziona sul punto l'Assessore alle finanze Garavaglia riportandosi alla necessità di approvare il regolamento e le relative tariffe in occasione del bilancio, oggetto di approvazione di questo Consiglio Comunale. Illustra il regolamento e la disciplina della tares, si riporta al disposto regolamentare ed evidenzia alcuni errori materiali ed invita ad approvarne le correzioni come segue: Allegato A pag.3 colonna e/mq. variabile con e/nucleo familiare annuo.

Allegato C :

Articolo 18 rinumerazione dei commi: totale 6 commi.

Articolo 36 rinumerazione dei commi: totale 6 commi.

Articolo 44 entrata in vigore prende il n.45.

Sindaco: è stata operata una rimodulazione tenendo conto la minore incidenza possibile per i Cittadini e sul quale aspetto ha lavorato tanto l'assessorato alle finanze al quale rivolgo un ringraziamento.

Panza : art. 16 utenze domestiche:superficie paramtrate al n°. degli occupati in modo da privilegiare le famiglie più numerose?

Assessore Garavaglia : una parte della tariffa è sui mq ed una parte sul n°. degli occupanti, maggiore è il n°e minore è la quota variabile. La normativa ci impone percorsi e decisioni alquanto rigide da rispettare.

Mastelli : le previsioni di entrate della tares riportate in bilancio non tornerebbero.

L'Assessore Garavaglia riscontra, fornendo spiegazione specie per l'incidenza del tributo provinciale e sulla novità che il Comune incasserà direttamente i ruoli.

Panza : aumento già subito dai Cittadini e che ne avranno anche a fine anno con l'aggiunta dello 0,30. ritiene che i parametri di calcolo sono poco obbiettivi. La ritiene una tassa iniqua e una patrimoniale mascherata . I Sindaci dovrebbero farsi sentire su queste cose.

Sindaco : l'unico modo che l'Amministrazione ha per far pagare meno i cittadini è ridurre i costi del servizio mantenendone la qualità: ed è questo che stiamo cercando di assicurare. Continueremo le nostre iniziative e battaglie che abbiamo da sempre avviato nei confronti degli organi centrali per materie sensibili come queste.

Votazione emendamento Garavaglia come riportato nell'intervento

consiglieri votanti 9

consiglieri favorevoli 9

consiglieri contrari //

consiglieri astenuti //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.L. 201/2011 (convertito in L. 22.12.2011, n. 214) il quale all'art. 14 prevedeva l'istituzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, in sostituzione dei precedenti: TARSU di cui al D. Lgs. 507/1993, TIA 1 di cui all'art. 49 D.Lgs. 22/1997 e TIA 2 di cui all'art. 238 del D.Lgs. 507/1993;

In considerazione delle modifiche apportate al soprarichiamato provvedimento dalle disposizioni contenute nell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 “Modifiche al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali”, a seguito del quale con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 23/4/2013 si procedeva all'approvazione “Emissione rate di acconto su tributo TARES – anno 2013”;

Considerata la necessità di approvarne le conseguenti tariffe predisposte in collaborazione con il Consorzio dei Navigli - Ente gestore del Servizio – di cui il Comune di Cuggiono è socio - a totale copertura del servizio svolto oltre che delle spese sostenute dal Comune di Cuggiono;

Considerata altresì la necessità di disciplinare l'applicazione del nuovo tributo con apposito Regolamento Comunale

Visionato l'allegato schema di Regolamento;

Richiamati inoltre:

- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” in ordine alle competenze della Giunta;
- l'art. 172, lettera e) del predetto Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in riferimento agli allegati al bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevole espressi dal responsabile dell'area Economico Finanziaria, in qualità di responsabile finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del predetto Testo unico degli Enti locali;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questo Consiglio Comunale per effetto del disposto di cui all'art. 42 comma 2 lett a) e b);

Consiglieri votanti n. 9

Con n. 7 voti favorevoli

Con n. 1 voti contrari Panza

Con n. 1 astenuti Mastelli

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto le tariffe TARES qui allegate (all.to A) in coerenza al Piano Finanziario (all.to B) citato in premessa ;
2. di approvare il Regolamento TARES (all. C) il quale potrà essere rivisto in funzione dell'adeguamento alla normativa vigente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri votanti n. 9

Con n. 7 voti favorevoli

Con n. 1 voti contrari Panza

Con n. 1 astenuti Mastelli

DELIBERA

di dare immediata eseguibilità al presente atto

**OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES ED APPROVAZIONE TARIFFE TARES
ANNO 2013**

Allegato A

COMUNE DI CUGGIONO
Provincia di Milano



TARIFFE TARES
ANNO 2013

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. _____ del _____

Categoria	Descrizione categorie	Ka	Kc	N° utenze
1R	NUCLEO 1	0,80	1,00	1.013
2R	NUCLEO 2	0,94	1,80	1.026
3R	NUCLEO 3	1,05	1,80	834
4R	NUCLEO 4	1,14	2,20	570
5R	NUCLEO 5	1,23	2,90	145
6R	NUCLEO 6	1,30	3,40	85
				3.673

Categoria	Desc Coefficiente	Kc	Kd	n° Utenze
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTC	0,40	3,28	13
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,37	3,00	0
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	4,55	19
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIV.	0,82	6,73	6
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	4,16	0
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	4,22	2
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,42	11,65	0
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	7,76	0
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,20	1
10	OSPEDALI	1,07	8,81	1
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	8,78	82
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,61	5,03	2
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,20	9,85	39
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,46	11,93	6
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,83	6,81	2
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,44	11,74	51
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETIST.	1,29	10,53	20
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	0,82	6,76	9
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	8,95	8
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	3,13	22
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,50	31
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUE	5,57	45,67	11
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,24	51,16	0
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44	16
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,02	16,55	6
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,08	17,00	2
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIC	7,17	58,76	8
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,15	17,63	0
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	5,21	42,74	20
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,48	12,12	0
				377

€/mq fissa	€/nucleo familiare	Entrate Fissa	Entrate Varia	Totale Entrate
1,0902	24,7293	111.590,45	24.154,73	135.745,18
1,2809	44,5127	164.427,41	43.837,92	208.265,33
1,4308	44,5127	152.531,80	36.181,04	188.712,84
1,5535	54,4045	120.799,84	30.415,75	151.215,59
1,6761	71,7150	34.468,72	10.122,82	44.591,54
1,7715	84,0797	21.336,72	6.576,30	27.913,02
		605.154,94	151.288,56	756.443,50

€/mq fissa	€/mq variabile	Entrate Fissa	Entrate Varia	Totale Entrate
0,8570	0,2138	4.863,50	1.213,40	6.076,90
0,7927	0,1956	0,00	0,00	0,00
1,1783	0,2966	5.615,96	1.444,70	7.060,66
1,7568	0,4387	1.335,76	333,56	1.669,32
1,0926	0,2712	0,00	0,00	0,00
1,0926	0,2751	1.854,21	466,81	2.321,02
3,0423	0,7594	0,00	0,00	0,00
2,0353	0,5058	0,00	0,00	0,00
2,1424	0,5345	10.436,66	2.603,85	13.040,51
2,2924	0,5743	36.249,80	9.081,09	45.330,89
2,2924	0,5723	22.993,74	5.765,53	28.759,27
1,3069	0,3279	1.838,79	461,33	2.300,12
2,5709	0,6421	13.596,58	3.395,66	16.992,24
3,1280	0,7777	1.257,44	312,62	1.570,06
1,7782	0,4438	138,70	34,62	173,32
3,0851	0,7653	923,87	229,17	1.153,04
2,7637	0,6864	3.077,42	764,30	3.841,72
1,7568	0,4407	2.968,99	744,70	3.713,69
2,3353	0,5834	2.802,30	700,09	3.502,39
0,8141	0,2040	21.375,67	5.356,99	26.732,66
1,1783	0,2933	19.736,35	4.913,12	24.649,47
11,9334	2,9770	45.346,78	11.312,60	56.659,38
13,3688	3,3349	0,00	0,00	0,00
8,4840	2,1146	17.824,97	4.442,78	22.267,75
4,3277	1,0788	6.461,28	1.610,67	8.071,95
4,4563	1,1081	5.998,13	1.491,56	7.489,69
15,3613	3,8302	7.456,36	1.859,21	9.315,57
4,6062	1,1492	0,00	0,00	0,00
11,1620	2,7860	1.184,70	295,70	1.480,40
3,1708	0,7900	0,00	0,00	0,00
		235.337,96	58.834,06	294.172,02

Parametri TARES 2013**ENTRATE TARES UTENZE**

%

1.050.616

GRADO DI COPERTURA	100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	72,00%	756.444
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	28,00%	294.172
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TOTALE T.I.A.	80,00%	840.493
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TOTALE T.I.A.	20,00%	210.123

Descrizione Sconti	% Sconto
A DISPOSIZIONE - RESIDENTI IN ALTRO LUOGC	30
RESIDENTI ALL'ESTERO OLTRE 6 MESI ALL'ANNC	30
AGRICOLTORE PER PARTE ABITATIVA	30
ABITAZIONE INVALIDO CIVILE AL 75%	50



COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

**Piano finanziario e relazione di
accompagnamento per la
tariffa servizio rifiuti urbani**

Anno 2013

Indice generale

<i>COMUNE DI CUGGIONO</i>	1
<i>COMUNE DI CUGGIONO</i>	1
<i>COMUNE DI CUGGIONO</i>	1
<i>COMUNE DI CUGGIONO</i>	1
<i>PROVINCIA DI MILANO</i>	1
<i>PROVINCIA DI MILANO</i>	1
<i>PROVINCIA DI MILANO</i>	1
<i>PROVINCIA DI MILANO</i>	1
1 PREMESSA NORMATIVA	3
2 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	4
2.1 RACCOLTE A DOMICILIO	4
2.2 RACCOLTA PRESSO L'ECOCENTRO	4
2.3 RACCOLTE CON CONTENITORI SUL TERRITORIO	5
SUL TERRITORIO COMUNALE È ANCHE PREVISTO UN CIRCUITO DI RACCOLTA CON CONTENITORI DEDICATI PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTO:.....	5
PILE ESAUSTE;	5
FARMACI SCADUTI;	5
INDUMENTI USATI	5
2.4 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, PIAZZE PUBBLICHE, PARCHI	5
2.5 ATTIVITÀ CENTRALI	5
2.6 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA DI RIFIUTI	6
3 PIANO FINANZIARIO	7
3.1 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI	7
3.1.2 <i>Altri Costi –AC</i>	8
3.1.3 <i>Costi di gestione delle raccolte differenziate</i>	8
3.1.4 <i>Costi di trattamento, riciclo - CTR</i>	9
3.1.5 <i>Costi Comuni</i>	10
4 SINTESI DEL PIANO	14
5 DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI APPLICAZIONE TARIFFARIA	15

1 Premessa normativa

L'art. 14, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. I commi 8 e 9 del citato articolo 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Il presente **Piano Finanziario** (di seguito semplicemente PF) viene previsto all'art. 8 del DPR 158/99 quale strumento approvato dai singoli Comuni, relativamente agli interventi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani e copia di esso deve essere presentata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti insieme alla relazione programmatica citate allo stesso articolo.

Il presente documento conseguentemente, costituisce la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario, compilata secondo quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 158/99.

2 Sistema attuale di raccolta e smaltimento

A far tempo dal 01.04.2010, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Cuggiono è gestito dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, Azienda Speciale Consortile quale Ente strumentale dei Comuni Soci del Consorzio.

Il Consorzio provvede allo svolgimento della funzione prevalentemente mediante affidamento in appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti alla associazione temporanea d'impresa AIMERI AMBIENTE Srl - S. GERMANO Srl.

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti, individuati dal Consorzio.

2.1 Raccolte a domicilio

La raccolta a domicilio è così articolata:

TIPO DI RIFIUTO	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO
Resto indifferenziato			X			
Umido	X			X		
Vetro e lattine di alluminio		X				
Carta e cartone				X		
Imballaggi in plastica		X				
Verde e ramaglie	X					

2.2 Raccolta presso l'Ecocentro

Nel Comune di Cuggiono è presente un centro di raccolta o "ecocentro" situato in Via Cicogna tale struttura è utilizzata anche dal Comune di Bernate Ticino attraverso una specifica Convenzione tra i due Enti.

Orario invernale(ottobre-marzo)

martedì (domestico e aziende): dalle 11.30 alle 17.00

giovedì (aziende): dalle 11.30 alle 17.00

sabato (domestiche): dalle 11.30 alle 17.00

Orario estivo(aprile- settembre)

martedì (domestico e aziende): dalle 12.30 alle 18.00

giovedì (aziende): dalle 12.30 alle 18.00

sabato (domestiche): dalle 11.30 alle 17.00

L'accesso è consentito a tutti i residenti nei territori comunali di Cuggiono e di Bernate Ticino, dietro presentazione della tessera di identificazione "Navigli Card" o di altro documento identificativo.

I materiali conferibili separatamente presso l'Ecoarea sono i seguenti:

- Accumulatori al piombo esausti;
- Farmaci scaduti e pile esauste;
- Lampade a scarica/tubi catodici;
- Cartucce esauste toner;
- Prodotti e contenitori T o F;
- Filtri olio e gasolio;
- Oli grassi vegetali ed animali;
- Oli minerali;

- Scarti vegetali;
- Rifiuti ingombranti;
- Vetro;
- Plastica;
- Metallo (ferro, ecc.);
- Carta e cartone;
- Elettrodomestici;
- Legno;
- Rifiuti spazzatrice;
- Inerti;
- Componenti elettronici.

2.3 Raccolte con contenitori sul territorio

Sul territorio comunale è anche previsto un circuito di raccolta con contenitori dedicati per le seguenti tipologie di rifiuto:

- Pile esauste;
- Farmaci scaduti;
- Indumenti usati

2.4 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi

Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice sia manuale.

2.5 Attività centrali

Gli Enti consorziati affidano al Consorzio le attività inerenti al settore ambientale, sia per l'organizzazione dei servizi che per l'applicazione della tares, in particolare:

- ricerca degli impianti di sbocco per le raccolte (anche in fase di emergenza) e relativi controlli;
- ricerca di fornitori sia di mezzi che del materiale per le raccolte;
- ottimizzazione dell'organizzazione delle raccolte;
- relazioni con enti, associazioni e consorzi obbligatori (Ministero, Regione, Provincia, Consorzi Comunali, Comunità Montane, Conai, Anci, WWF, Legambiente, etc.);
- compilazione dei registri di carico e scarico per movimenti relativi alle diverse tipologie di rifiuto conferite presso le Piattaforme autorizzate;
- compilazione del MUD;
- fornitura del materiale necessario per l'informazione all'utenza del sistema di gestione ambientale;
- gestione della Tares (banche dati, simulazioni, emissione avvisi di pagamento, rendicontazione dei pagamenti, solleciti, ecc.).

2.6 Andamento della produzione complessiva di rifiuti

La seguente tabella riporta la produzione complessiva dei rifiuti prevista per il 2013 con una percentuale di raccolta differenziata pari al 66,01%.

		CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
	Abitanti	8.218	8.227	8.260	8.260
	Utenze domestiche	3.565	3.472	3.611	3.611
	Utenze Non Domestiche	451	460	431	431
	Utenze Totali	4.016	3.932	4.042	4.042
	Kg abitante x anno	599	571	566	566
	Kg/utenza x anno	1.225	1.195	1.157	1.157
Rifiuti indifferenziati					
Descrizione	Modalità	Kg	Kg	Kg	Kg
Rifiuti urbani non differenziati	Porta a porta	1.071.160	990.600	1.023.100	1.023.100
Rifiuti urbani non differenziati	Ecocentro	32.284	0	61.068	61.068
Residui della pulizia stradale	Sul territorio	95.600	73.800	91.760	91.760
Rifiuti ingombranti	Ecocentro	497.287	430.300	399.623	399.623
Rifiuti ingombranti	Porta a porta	0	0	14.340	14.340
Cimiteriali	Cimitero	1.060	0	0	0
	Totale rifiuti indifferenziati	1.697.391	1.494.700	1.589.891	1.589.891
		34,50	31,81	33,99	33,99
Rifiuti differenziati					
Descrizione	Modalità	Kg	Kg		
Rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Porta a porta	537.990	489.100	474.160	474.160
Rifiuti biodegradabili (verde)	Porta a porta	500.240	566.800	505.560	505.560
Rifiuti biodegradabili (verde)	Ecocentro	715.694	722.800	671.979	671.979
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	Ecocentro	167.636	201.700	184.510	184.510
Carta e cartone	Porta a porta	335.960	357.800	325.420	325.420
Carta e cartone	Ecocentro	59.080	70.900	60.060	60.060
Imballaggi in vetro	Porta a porta	396.060	281.000	403.000	403.000
Imballaggi in vetro	Ecocentro	0	9.000	0	0
Imballaggi in plastica	Porta a porta	118.000	119.100	117.000	117.000
Imballaggi in plastica	Ecocentro	0	0	0	0
Imballaggi misti (carta e plastica)	Porta a porta	0	0	0	0
Imballaggi misti (carta e plastica)	Ecocentro	0	0	0	0
Metallo	Ecocentro	24.129	34.700	28.273	28.273
App. fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Ecocentro	10.584	12.000	9.331	9.331
App. fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Porta a porta	0	0	0	0
App. elettriche ed elettroniche fuori uso	Ecocentro	18.318	23.200	12.678	12.678
App. elettriche ed elettroniche fuori uso	Porta a porta	0	0	0	0
App. elettriche ed elettroniche fuori uso	Ecocentro	14.112	18.900	14.245	14.245
App. elettriche ed elettroniche fuori uso	Porta a porta	0	0	0	0
Batterie al Pb	Ecocentro	0	0	0	0
Batterie al Pb	Ecocentro	0	0	0	0
Batterie al Pb	Ecocentro	0	0	0	0
Stracci e indumenti smessi	Cont. sul territorio	20.838	5.100	15.648	15.648
Farmaci e medicinali	Cont. sul territorio	489	1.100	807	807
Farmaci e medicinali	Ecocentro	378	400	392	392
Pile e batterie	Cont. sul territorio	260	500	448	448
Pile e batterie	Ecocentro	280	300	0	0
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Ecocentro	315	500	343	343
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Ecocentro	0	0	0	0
Vernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze pericolose	Ecocentro	9.156	9.200	12.089	12.089
Vernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze pericolose	Ecocentro	0	0	0	0
Pneumatici	Ecocentro	17.052	0	9.492	9.492
Pneumatici	Sul territorio	0	0	0	0
Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione	Ecocentro	259.721	274.100	237.783	237.783
Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione	Sul territorio	0	0	0	0
Toner stampa	Ecocentro	959	500	595	595
Oli e grassi vegetali	Ecocentro	1.582	800	676	676
Oli e grassi vegetali	Ecocentro	0	0	0	0
Oli , filtri e grassi minerali	Ecocentro	1.400	2.100	2.555	2.555
Oli , filtri e grassi minerali	Ecocentro	0	0	0	0
gas in contenitori a pressione	Ecocentro	0	0	0	0
gas in contenitori a pressione	Sul territorio	0	0	0	0
Altri rifiuti	Ecocentro	0	0	0	0
Altri rifiuti	Sul territorio	12.950	2.200	0	0
	Totale rifiuti differenziati	3.223.183	3.203.800	3.087.044	3.087.044
		65,50	68,19	66,01	66,01
	Totale rifiuti prodotti	4.920.574	4.698.500	4.676.935	4.676.935

I dati di produzione così ottenuti vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il 2013.

3 Piano Finanziario

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario 2013. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all'art. 8 comma 2.d del DPR 158/99.

Tutti i costi sono stati considerati esclusi da IVA quando dovuta e sono da intendersi in Euro (€).

3.1 Analisi dei costi dei singoli servizi

Tali voci possono essere divise in:

- Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – **CSL**
- Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – **CRT**
- Costi di trattamento e smaltimento RU – **CTS**
- Altri costi –**AC**

3.1.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

I costi sono relativi al servizio di spazzamento strade, piazze e parchi .

CSL	Spazzamento strade, piazze e parchi	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
	Spazzamento manuale	1.752,75		10.384,87	0,00	0,00
	Pulizia stradale raccolta e trasporto (spazzamento meccanico)	3.906,50	23.569,92	10.000,00	24.984,22	26.000,00
	Pulizia stradale raccolta e trasporto, mercati e sagre (spazzamento meccanico)	8.775,00	11.920,48	16.000,00	10.323,28	12.000,00
	TOTALE €	14.434,25	35.490,40	36.384,87	35.307,50	38.000,00

3.1.1.2 Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo

Comprendono i costi relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (resto secco e ingombranti), all'acquisto del materiale utilizzato per la raccolta dell'indifferenziato (sacchi/contenitori) nonché i costi legati alla determinazione della produzione effettiva dei rifiuti.

CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
	Sacchi neutri per indifferenziato	520,00	500,00		9.010,25	10.000,00
	Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasporto (porta a porta)	67.089,00	81.847,34	77.205,58	76.776,76	79.077,99
	Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasporto (Ecocentro)		2.466,83		5.645,02	4.814,50
	Rifiuti ingombranti raccolta e trasporto (Ecocentro)	9.585,58	18.240,49	16.097,67	15.026,37	16.050,86
	TOTALE €	77.194,58	103.054,66	93.303,25	106.458,40	109.943,35

3.1.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni avviate a smaltimento. Le tariffe comprendono gli oneri di trasporto a destino.

CTS	Trattamento e smaltimento	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
	Rifiuti urbani non differenziati smaltimento	98.868,66	123.697,19	109.730,74	116.589,15	119.361,48
	Residui della pulizia stradale smaltimento	6.699,96	10.592,22	7.749,00	10.155,97	10.270,70
	Rifiuti ingombranti smaltimento	31.685,65	57.327,74	51.636,00	47.111,01	49.799,75
	TOTALE €	137.254,27	191.617,15	169.115,74	173.856,13	179.431,92

3.1.2 Altri Costi –AC

Vengono inseriti nella voce “**Altri Costi**” tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura.

3.1.3 Costi di gestione delle raccolte differenziate

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come:

- costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate – **CRD**
- proventi da contributi CONAI ed entrate diverse
- costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate – **CTR**

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai contributi CONAI.

Segue il dettaglio delle voci e degli importi.

3.1.3.1 Costi di raccolta e trasporto delle RD

Alcuni circuiti di raccolta differenziata vengono remunerati a fronte di una tariffa unica, che comprende la raccolta il trasporto ed il trattamento e, non potendo essere separate per singola voce, vengono riportati unicamente sotto la voce raccolta.

Sacchi biodegradabili	0,00	13.424,14	15.000,00	3.312,00	6.000,00
Rifiuti biodegradabili da cucine e mense raccolta e trasporto (porta a porta)	47.732,58	70.708,02	65.565,67	67.841,54	63.038,63
Rifiuti biodegradabili (verde) raccolta e trasporto (porta a porta)	45.039,94	51.474,70	59.489,50	51.698,01	53.674,81
Rifiuti biodegradabili (verde) raccolta e trasporto (Ecocentro)	12.077,72	27.066,92	27.794,55	25.416,73	26.138,74
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 raccolta e trasporto (Ecocentro)	5.507,71	6.148,90	7.545,66	6.674,74	3.155,29
Carta e cartone raccolta e trasporto (porta a porta)	45.838,32	61.269,02	66.555,27	56.173,61	60.032,30
Carta e cartone raccolta e trasporto (Ecocentro)	3.245,89	3.732,08	4.568,01	4.062,48	3914,29
Imballaggi in vetro raccolta e trasporto (porta a porta)	35.417,12	46.806,39	33.872,98	47.626,53	48.176,63
Imballaggi in plastica raccolta e trasporto (porta a porta)	43.155,84	60.950,53	62.749,29	60.434,01	61.132,02
Metallo raccolta e trasporto (Ecocentro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
App. fuori uso contenenti clorofluorocarburi raccolta trasporto smaltimento (Ecocentro)	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00
App. elettriche ed elettroniche fuori uso raccolta trasporto smaltimento (Ecocentro)	2.746,12	2.560,63	0,00	0,00	0,00
Batterie al Pb (Ecocentro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Batterie Pile (contenitori sul territorio)	2.373,00	2.535,00	1.000,00	2.008,50	955,14
Batterie Pile (Ecocentro)	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicinali citotossici e citostatici (contenitori sul territorio)	858,00	984,00	1.980,00	1.372,00	1.548,47
Medicinali citotossici e citostatici (Ecocentro)	234,08	287,28	720,00	297,92	0,00
Vernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze pericolose (Ecocentro)	6.143,20	7.324,80	9.200,00	9.671,20	12.228,63
Lampade fluorescenti raccolta trasporto e smaltimento	0,00		1.000,00	0,00	731,28
Pneumatici raccolta trasporto (Ecocentro)	€ 0,00	559,05		1.783,36	1.411,90
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione trasporto (Ecocentro)	2.181,02	2.911,47	11.256,16	2.665,54	2.749,48
Toner di stampa raccolta trasporto e smaltimento	150,15	527,45	0,00	327,25	40,70
Oli vegetali esausti raccolta e trasporto (Ecocentro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione raccolta e trasporto (Ecocentro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE €	253.233,55	359.270,38	368.297,10	341.365,42	344.928,30

3.1.3.2 Introiti per cessione materiali e contributi CONAI

Contributo per conferimento Vetro	3.824,00	4.950,75	3.625,00	4.741,63	5.036,75
Contributo per conferimento Plastica	8.492,59	14.732,02	11.910,00	19.056,51	13.878,58
Contributo per conferimento Legno	509,47	609,22	2.017,00	647,86	603,27
Contributo per conferimento Metalli	1.985,54	3.607,50	3.470,00	3.872,96	3.116,66
TOTALE €	26.500,33	45.516,10	33.883,00	41.358,62	38.054,46

3.1.4 Costi di trattamento, riciclo - CTR

In questa voce vengono riportati i costi per il trattamento e il recupero dei rifiuti raccolti al netto dei contributi CONAI.

Rifiuti biodegradabili (verde) smaltimento	33.336,91	37.606,23	59.813,21	38.908,87	56.849,80
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione smaltimento	3.965,50	10.345,19	548,20		512,81
Pneumatici smaltimento		2.472,54		9.127,66	
Introiti CONAI	-26.500,33	-45.516,10	-33.883,00	-41.358,62	-38.054,46
TOTALE €	44.473,90	53.864,95	72.942,91	53.650,29	67.326,33

3.1.5 Costi Comuni

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento della tariffa di igiene ambientale.

Nel dettaglio i costi comuni vengono intesi come:

- costi di riscossione ed accertamento – **CARC**
- costi generali di gestione – **CGG**
- costi d'uso del capitale – **CK**
- costi comuni diversi – **CCD**

3.1.5.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e accertamento nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente dovuto per modificazioni dei cespiti durante l'anno di riscossione.

Spese autorizzazione e incasso RID				11,25	
Rendicontazione riscossione tariffa utenze		278,15	353,88	3.232,21	
Servizi per il recupero crediti			2.500,00	3.098,40	3.000,00
Assistenza legale recupero crediti			500,00	991,66	4.000,00
TOTALE €	3.314,40	9.252,41	11.217,88	16.405,95	15.084,00

3.1.5.2 Costi generali di gestione

Vengono compresi i costi relativi alla gestione generale del servizio al netto delle entrate generali.

Abbonamenti libri riviste	42,49	40,40	32,99	38,08	32,67
Carburante	139,53	154,91	164,97	152,75	163,35
Compensi Revisori dei Conti	444,58	397,57	384,93	389,35	381,14
Compensi Amministratori	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Pulizia sede	275,70	250,61	252,96	242,35	250,47
Elettricità sede	226,70	171,27	137,48	218,31	163,35
Spese telefoniche	481,94	563,84	604,90	475,58	544,49
Sito internet	34,38	26,99	16,50	27,56	27,22
Servizi postali generali	780,57	600,38	549,91	689,04	544,49
Assicurazioni varie	250,73	271,19	219,96	275,47	1.361,22
Servizi fiscali amministrativi	0,00	777,94	604,90	1.290,96	598,94
Assistenza sistema qualità	1.651,27	1.179,14	824,86	2.040,38	816,73
Assistenza tecnica appalti	0,00	0,00	824,86	924,53	272,24
Assistenza legale amministrativa	1.255,88	186,12	824,86	428,40	816,73
Assistenza software gestionale operativo	2.599,28	2.252,14	2.474,57	3.112,69	2.450,20
Assistenza software gestionale amministrativo	221,55	264,44	164,97	160,31	163,35
Spese per Segreteria	0,00	0,00	82,49	0,00	81,67
Spese varie	0,00	54,04	54,99	126,39	843,96
Spese varie amministrative	0,00	0,00	852,35	0,00	54,45
Spese di pubblicità	0,00	0,00	1.649,72	5,44	54,45
Manutenzione e riparazione autovetture	0,00	90,78	82,49	87,00	81,67
Manutenzione e riparazione macchine ufficio elettroniche	248,61	384,64	274,95	469,62	272,24
Manutenzione e assistenza ascensore	0,00	0,00	93,48	54,41	92,56
Manutenzione e assistenza impianti sede	120,53	107,64	54,99	68,71	54,45
Elaborazione buste paga e varie	358,44	383,48	329,94	387,95	326,69
Prestazioni di servizi generali	805,34	708,71	384,93	2.154,68	381,14
Rimborsi chilometrici	99,56	292,45	27,50	328,44	272,24
Rimborsi a piè di lista	90,39	48,75	54,99	131,50	54,45
Spese di rappresentanza	0,00	17,27	5,50	0,00	5,44
Affitto sede	673,48	628,51	632,39	634,44	626,16
Noleggio apparecchiature elettroniche ufficio	603,14	549,62	659,89	556,61	653,39
Salari e stipendi	26.003,49	26.746,91	23.606,33	23.962,63	24.401,74
Oneri sociali e previdenziali	5.831,37	5.421,06	7.266,00	6.805,72	6.974,04
Contributi inail	157,90	159,43	401,32	128,80	141,51
Fondo previdenza	236,54	311,50	587,41	332,72	563,49
Accantonamenti T.F.R.	1.803,34	1.952,78	1.748,64	1.814,09	1.830,14
T.F.R. Erogato nell'anno	52,13	81,93		0,00	0,00
Costo mensa personale	546,02	552,91	439,92	561,72	544,49
Formazione del personale		163,14		0,00	0,00
Altri costi del personale	254,75	49,82	1.154,80	290,50	272,24
Compensi collaboratori a progetto	488,75	1.952,55		967,45	0,00
Inps collaboratori a progetto	71,80	286,54		116,09	0,00
Costi per prestazioni di lavoro interinale	3.297,58	4.685,93	6.048,96	9.189,27	1.960,16
Maggiorazione agenzia di lavoro interinale	679,38	227,51		726,78	0,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali generali	1.451,40	3.418,51	3.299,43	3.644,08	718,73
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali generali	912,85	648,63	879,85	630,61	653,39
Spese di vidimazioni	0,00	0,00	27,50	0,00	27,22
Diritti camerali	76,24	73,24	82,49	78,10	81,67
Tasse di circolazione	14,70	15,42	13,75	15,19	13,61
Altri costi indeducibili	216,32	418,73	109,98	320,28	108,90
Interessi di rateizzazione	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00
Spese di gestione polizza capitalizzazione	29,34	26,43	27,50	15,27	27,22
Arrotondamenti passivi	2,46	2,88		4,49	0,00
Sopraavvenienze passive		430,36		1.269,01	0,00
TOTALE €	54.507,57	58.511,89	59.556,98	67.069,28	51.266,53

3.1.5.3 Costi comuni diversi

In questa categoria sono compresi i costi specifici del Comune non imputabili a singoli servizi.

CCD	Costi comuni diversi	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
	Contenitori e materiali vari specifici	6.173,97	2.420,00		2.683,00	0,00
	Materiale informativo	297,58	3.796,63	1.900,00	3.941,95	3.566,14
	Spese varie specifiche	624,44	1.138,07		420,00	0,00
	Manutenzione e assistenza impianti specifici (Ecocentri)	0,00	7,00		14,00	0,00
	Servizi extra vari specifici	0,00	7.001,43		0,00	0,00
	Servizi straordinari	2.090,00	204,00		11.412,64	0,00
	Servizi analisi chimiche e merceologiche	590,59	1.018,83	1.000,00	939,41	1.000,00
	Servizio di gestione Ecocentro	25.687,35	24.383,58	40.000,00	23.572,20	25.200,00
	Servizi logistica magazzino	780,12	720,72	1.600,00	718,08	800,00
	Servizi trasporto e svuotamento container vari	487,00	0,00		368,82	0,00
	Servizi distribuzione e consegna contenitori	50,00	1.564,95		1.979,26	0,00
	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali specifici	13,90	1.356,46		1.507,94	0,00
	Servizi svolti dai Comuni	194.464,31	170.000,00	132.023,87	132.000,00	132.000,00
	Servizi gestiti dal Comune	181.166,42			0,00	0,00
	Salari e stipendi per personale servizio sportello utenti	0,00	0,00	1.615,00	0,00	3.310,00
	Oneri sociali e previdenziali personale per sportello presso l'Ente	0,00	0,00	497,00	0,00	946,00
	Contributi inail personale per sportello presso l'Ente	0,00	0,00	27,00	0,00	19,00
	Contributi fondo previdenza personale presso l'Ente	0,00	0,00	40,00	0,00	76,00
	Accantonamenti T.F.R. personale per sportello presso l'Ente	0,00	0,00	120,00	0,00	248,00
	Compensi collaboratori a progetto	0,00	0,00		0,00	0,00
	Inps Collaboratori a progetto	0,00	0,00		0,00	0,00
	Sanzioni ed ammende	0,00	540,74		31,17	0,00
	Sconti ribassi e abbuoni passivi	0,00	2,56		0,00	0,00
	Sopravenienze passive specifiche	2.645,05	5.637,72		0,73	0,00
	Interessi di mora	7.373,12	5.992,79		0,00	2.559,10
	Interessi passivi bancari	2.879,32	5.603,97	3.299,43	0,00	8.221,79
	IRAP	1.906,77	2.323,48	1.924,67	1.782,49	1.905,71
	IRES	0,00	1.191,35	3.849,34	915,85	3.811,43
	Contributi per scuole	-3.491,30	-3.653,04		-3.730,88	-3.500,00
	Recupero spese per attività di recupero crediti				-260,12	-5.600,00
	Prestazioni di servizi vari				-9,36	
	Vendita contenitori e attrezzature	-252,00	-224,00		-19,00	
	Contributi governativi su acquisto autoveicoli	-97,52	-60,06		-59,84	
	Risarcimento sinistri	-591,00	0,00		-25,57	
	Interessi attivi bancari				-0,19	
	Interessi attivi postali	-9,36	-12,29		-11,95	
	Interessi attivi polizza capitalizzazione	-125,81	-113,37		-104,06	-119,79
	Sopravenienze attive		-328,91		-599,97	
	Arrotondamenti attivi	-0,98	-4,44		-1,75	
	TOTALE €	422.661,97	230.508,17	187.896,30	177.464,85	174.443,38

3.1.5.4 Costi d'uso del capitale – CK

Dovrebbero essere inseriti in questa voce gli investimenti realizzati, ed in fase di ammortamento, delle opere strutturali realizzate dall'Amministrazione comunale per la gestione dei servizi.

3.1.5.5 Accantonamenti

E' previsto un accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

acc.	Accantonamento	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
	fondo rischi svalutazione crediti		0,00	52.576,00	50.000,00	0,00
TOTALE €		0,00	0,00	52.576,00	50.000,00	0,00

4 Sintesi del Piano

				CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
CGIND	Costi Gestione servizi rifiuti indifferenziati	CRT	Costi Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indifferenziati	77.195	103.055	93.303	106.458	109.943
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati	137.254	191.617	169.116	173.856	179.432
		CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade	14.434	35.490	36.385	35.308	38.000
CC	Costi Comuni	CARC	Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e Contenzioso	3.314	9.252	11.218	16.406	15.084
		CCD	Costi Comuni Diversi	422.662	230.508	187.896	177.465	174.443
		CGG	Costi Generali di Gestione al netto delle entrate generali	54.508	58.512	59.557	67.069	51.267
CGD	Costi Gestione Differenziata	CRD	Costi Raccolta Differenziata	253.234	359.270	368.297	341.365	344.928
		CTR	Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale	44.474	53.865	72.943	53.650	67.326
AC		AC	Altri costi	-	-	-	-	-
acc.		acc	Altri accantonamenti	-	-	52.576	50.000	-
TOTALE				1.007.074	1.041.570	1.051.291	1.021.578	980.424

ENTRATE BILANCIO COMUNALE	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
AVVISI TARSU -TARES	808.363	1.055.698	1.051.962	1.056.809	1.050.616
ADDIZIONALE EX ECA - AGGIO EQUITALIA	56.585	105.570	105.196	105.681	
AVVISI EMESSI SUPPLETIVO TARSU 2010	205.214				
ADDIZIONALE EX ECA SU SUPPLETIVO 2010	20.521				
TRIBUTO PROVINCIALE				52.840	55.031
DA FINANZIARE CON ALTRE RISORSE PER SCONTI INVALIDI					15.000
CONTRIBUTI PER SCUOLE				3.500	3.500
TOTALE ENTRATE PREVISTE	1.090.683	1.161.268	1.157.158	1.218.830	1.124.147

USCITE BILANCIO COMUNALE	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
Costi interni del Comune	194.464	170.000	132.024	132.000	132.000
Accantonamento fondo svalutazione crediti del comune				50.000	-
Servizi gestiti dal Comune	181.166				
IVA 10%	18.117				
Costi fatturati dal Consorzio soggetti ad IVA	631.444	871.570	919.267	839.578	851.924
IVA 10%	63.144	87.157	91.927	83.958	85.192
TRIBUTO PROVINCIALE				52.840	55.031
TOTALE	1.088.336	1.128.727	1.143.218	1.158.376	1.124.147

GRADO DI COPERTURA	100	103	101	105	100
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

5 Determinazione dei parametri di applicazione tariffaria

Parametri TARES 2013

ENTRATE TARES UTENZE % **1.050.616**

GRADO DI COPERTURA	100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	72,00%	756.444
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	28,00%	294.172
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TOTALE T.I.A.	80,00%	840.493
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TOTALE T.I.A.	20,00%	210.123

Categoria	Descrizione Categoria	N° utenze	Ka Fissa	Kb Varia	
1R	NUCLEO 1	1.017	0,80	1,00	<i>Kb massimi</i>
2R	NUCLEO 2	1.008	0,94	1,80	<i>Kb massimi</i>
3R	NUCLEO 3	804	1,05	1,80	<i>Kb minimo</i>
4R	NUCLEO 4	559	1,14	2,20	<i>Kb minimo</i>
5R	NUCLEO 5	129	1,23	2,90	<i>Kb minimo</i>
6R	NUCLEO 6	82	1,30	3,40	<i>Kb minimo</i>

Categoria	Descrizione Categoria	N° utenze	Kc Fissa	Kd Varia	
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	13	0,40	3,28	<i>K minimi</i>
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0	0,37	3,00	
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	20	0,55	4,55	<i>K medi</i>
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3	0,82	6,73	<i>K medi</i>
05	STABILIMENTI BALNEARI	0	0,51	4,16	
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1	0,51	4,22	<i>K massimi</i>
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	0	1,42	11,65	
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1	0,95	7,76	<i>K minimi</i>
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,00	8,20	<i>K minimi</i>
10	OSPEDALI	1	1,07	8,81	<i>K minimi</i>
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	76	1,07	8,78	<i>K minimi</i>
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2	0,61	5,03	<i>K massimi</i>
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	57	1,20	9,85	<i>K medi</i>
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	5	1,46	11,93	<i>K medi</i>
15	NEG.PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	1	0,83	6,81	<i>K massimi</i>
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	52	1,44	11,74	<i>K medi</i>
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	20	1,29	10,53	<i>K medi</i>
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETT	8	0,82	6,76	<i>K minimi</i>
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	6	1,09	8,95	<i>K minimi</i>
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	21	0,38	3,13	<i>K minimi</i>
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	28	0,55	4,50	<i>K minimi</i>
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	13	5,57	45,67	<i>K minimi</i>
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	0	6,24	51,16	
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	17	3,96	32,44	<i>K minimi</i>
25	SUPERM. PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	7	2,02	16,55	<i>K minimi</i>
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	2,08	17,00	<i>K medi</i>
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5	7,17	58,76	<i>K minimi</i>
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0	2,15	17,63	
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	20	5,21	42,74	<i>K medi</i>
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0	1,48	12,12	

Descrizione Sconti	% Sconto
A DISPOSIZIONE - RESIDENTI IN ALTRO LUOGO	30
RESIDENTI ALL'ESTERO OLTRE 6 MESI ALL'ANNO	30
AGRICOLTORE PER PARTE ABITATIVA	30
ABITAZIONE INVALIDO CIVILE AL 75%	50

Sconti che devono essere coperti dal Comune ai sensi dell'art. 14, comma 19 del D.L. 201/2011

COMUNE DI CUGGIONO
Provincia di Milano



**Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione del tributo comunale
sui rifiuti e servizi**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5 – Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7 – Soggetti passivi
- Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11 – Superficie degli immobili e delle aree

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12 – Costo di gestione
- Art. 13 – Determinazione della tariffa
- Art. 14 – Articolazione della tariffa
- Art. 15 – Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19 – Classificazioni delle utenze non domestiche
- Art. 20 – Istituzioni scolastiche statali
- Art. 21 – Tributo giornaliero
- Art. 22 – Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25 – Riduzioni per il recupero
- Art. 26 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio
- Art. 27 – Agevolazioni
- Art. 28 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Art. 29 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 30 – Presupposto della maggiorazione

Art. 31 – Aliquote

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

Art. 33 – Obbligo di dichiarazione

Art. 34 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 35 – Numero di persone occupanti i locali

Art. 36 – Poteri del Comune

Art. 37 – Accertamento

Art. 38 – Sanzioni

Art. 39 – Riscossione

Art. 40 – Conguagli

Art. 41 – Interessi

Art. 42 – Somme di modesto ammontare

Art. 43 – Rimborsi

Art. 44 – Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 46 – Clausola di adeguamento

Art. 47 – Disposizioni transitorie

Art. 48 – Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

Allegato A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato B – Categorie di utenze non domestiche (comuni superiori a 5.000 abitanti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del Comune di Cuggiono, previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *Componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - b) *Componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo articolo 31 del presente Regolamento.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie che per qualità, tipologia e composizione merceologica siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e per quantità non superiori al limite di kg. 0,750 o litri 1,5 medi per giorno, per addetto o per ogni 35 mq. di superficie effettivamente e specificatamente utilizzata dall'attività.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro 60 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione oppure dalla data in cui il Gestore rilevi un effettivo superamento del predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche

misure organizzative atte a gestire tali rifiuti attraverso apposita convenzione e la corrispondente copertura tariffaria.

Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, come previsto dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione e accertamento, comprese le funzioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti del D.L. 70/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del Comune nell'applicazione del presente Regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali comunque denominati o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo e la concomitante attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi non centralizzati di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica e/o informatica, oppure la sola attivazione di tutti i pubblici servizi di cui sopra, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comportano esonero o riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, l'utente ha diritto alla riduzione del tributo per inferiori livelli di prestazione del servizio di cui all'articolo 26 comma 3 del presente regolamento.

Art. 7 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto di cui all'articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo anagrafico o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, salvo diversa pattuizione con il Comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura

apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino non utilizzabili per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:

- a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di almeno uno dei pubblici servizi non centralizzati di erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas oppure sprovviste di tutti i pubblici servizi di cui sopra;
 - b) Le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) I locali e i volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - d) Le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, oppure per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;
 - e) Le aree impraticabili, in abbandono, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione, purchè di fatto non utilizzate, nonché le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - f) Le aree scoperte non operative non suscettibili di produrre rifiuti, quelle adibite in via esclusiva al transito alla sosta gratuita dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - g) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - h) Le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, con validità retroattiva rispetto alla data di presentazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, secondo le disposizioni normative vigenti, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità delle normative vigenti.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree, limitatamente a quelle adibite all'effettivo esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter del D.L. n. 527/1988 come convertito con L. n. 45/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie promiscua su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categorie di attività	% abbattimento
TIPOGRAFIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE	20%

PANIFICI CON PRODUZIONE INTERNA	20%
ROSTICCERIE	30%
PASTICCERIE	30%
LAVANDERIE	40%
TINTORIE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%
ODONTOTECNICI	30%
LABORATORI TESSILI	30%
PELLICCERIE	30%
FABBRICAZIONE DI MACCHINE E	30%
APPARECCHIATURE ELETTRICHE	
ALTRE ATTIVITA' NON PREVISTE NELL'ELENCO	Dal 20% al 50% a seconda della tipologia di attività svolta, ed a seguito di adeguata valutazione del Funzionario Responsabile

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - presentare richiesta o rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD o dei formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.). La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione.

Art. 11 – Superficie degli immobili e delle aree

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio

urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 Luglio 2000 n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero in misurazione diretta.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie delle aree scoperte adiacenti agli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 – Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti, ai sensi dell'art. 14, comma 23, D.L. 201/2011, dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, da farsi pervenire al Comune nei tempi e con le modalità da esso disposte, e approvati dall'autorità competente ovvero, in mancanza dal Comune medesimo.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. Il Piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberato dall'ente, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
 - b) il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
 - c) l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi.
 - d) Le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

5. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) Il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) I livelli di qualità del servizio;
 - c) La ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) L'indicazione degli scostamenti che vi sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) Ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

6. Il Comune può decidere di far riportare a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito calcolato a preventivo e avvisi emessi a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

5. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il

termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato B al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono annualmente stabilite dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 14, comma 18, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
6. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicheranno puntualmente non appena sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.

Art. 15 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 7 comma 3, dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto ad una disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza per i medesimi locali ed aree. Se la dichiarazione di cessazione è

presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 34, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 34 del presente Regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.
1. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a e K_b) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa (K_a) ed alla parte variabile (K_b) della tariffa, desumendoli dalla tabella di cui all'Allegato 1 al DPR 158/99.
 3. I Coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore

all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, o, in mancanza, quello di 4 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di locazione, usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata attribuendo ad ognuno dei nuclei una quota della superficie totale proporzionale al numero di componenti dei singoli nuclei, salvo il caso in cui la superficie occupata dai distinti nuclei sia esattamente distinguibile.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data tra il 1° gennaio dell'anno di riferimento (per le nuove utenze, la data di apertura) e la data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 39, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
8. Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello di 1 unità ogni 50 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

Art. 18 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd può essere determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.

4. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (Kc e Kd) da attribuire alla parte fissa della tariffa (Kc) ed alla parte variabile della tariffa (Kd), desumendoli dalla tabella di cui all'Allegato 1 al DPR 158/99.
5. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
6. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Art. 19 – Classificazioni delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione ed autonoma e distinta destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata, ad esempio, ove siti in luoghi diversi ed aventi afferenti destinazioni d'utilizzo.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 – Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali non si applica la maggiorazione di cui all'art. 31 del presente regolamento, così come previsto dal comma 4 del medesimo, mentre si applica il tributo provinciale di cui al successivo articolo 22.

Art. 21 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola fino ad un massimo del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 31.
7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 13,00.
8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazione giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre

manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 31.
3. Il tributo provinciale deve essere riversato secondo periodicità e modalità stabilite da specifiche disposizioni normative o da specifici accordi con le amministrazioni provinciali di competenza.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di cui all'art. 17, comma 8, del presente regolamento: riduzione del 30% nella parte fissa e variabile;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di cui all'art. 17, comma 8, del presente regolamento: riduzione 30% nella parte fissa e variabile;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte fissa e variabile.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. Le riduzioni di cui al comma precedente sono mantenute anche per gli anni successivi senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e non sono cumulabili.

3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il compostaggio della frazione organica dei propri rifiuti urbani si applica, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta, una riduzione del 20% della quota variabile con le modalità di seguito previste:
- a) L'attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all'utilizzo di un'area verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunemente escluse le utenze condominiali.
 - b) La riduzione si applica con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza entro il 31 Ottobre di ogni anno, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo, in modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
 - c) Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
 - d) Il richiedente si impegna:
 - A praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti.
 - A consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto utilizzo delle compostiere e del loro reale utilizzo. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento del mancato o non corretto utilizzo della compostiera, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 35, comma 3, del presente Regolamento. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti.
 - e) Il beneficio dell'agevolazione è subordinato al regolare versamento del tributo nel quinquennio precedente. In caso contrario l'agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze arretrate.

Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, qualora organizzati.

Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta.

7. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venir meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
9. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo in compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venir meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
5. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. La riduzione indicata nel comma 1 verrà calcolata a consuntivo in compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 25 – Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa dovuta dall'utenza nella parte variabile, è proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in

conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minor riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale dei rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 26 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza maggiore di 500 metri dal più vicino punto di conferimento.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che non sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. In presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune o da proprie società, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di 6 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della tariffa nella misura del 50% nella parte fissa e nella parte variabile.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera indicando:

- La ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- L'indirizzo dove ha sede l'attività;
- L'indicazione dei lavori svolti con il tempo complessivo della loro durata, come segnalato dagli organi competenti.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre sessanta giorni dal termine dei lavori.

La riduzione spetta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori e sarà conteggiata nell'avviso bonario di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Art. 27 – Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Nucleo familiare con invalido civile al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione ASL, purchè conviventi: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, e non sono cumulabili.
4. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venir meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Le agevolazioni indicate nel comma 1 verranno calcolate a consuntivo in compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 28 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave e comprovata situazione di disagio sociale ed economico, accertata dal settore Servizi Sociali, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.
2. I soggetti che, a seguito di specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE.
3. Le somme stanziare dal Comune per interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico, dovranno essere previsti in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale.

Art. 29 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 30 – Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

Art. 31 – Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei documenti per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196, è effettuato dal Comune e/o dal Gestore del Servizio nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al Gestore del Servizio le banche dati su supporto informatico inerenti agli archivi anagrafici. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ad ogni soggetto deve essere resa nota un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs. 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal Comune e/o dal Gestore del Servizio.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

Art. 33 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza.
La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con conguaglio sull'avviso di pagamento successivo.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:

- dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare, nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - in caso di decesso del contribuente: dai familiari conviventi nel caso di utenza domestica non residente e, negli altri casi, da uno degli eredi dello stesso.
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 34 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati, entro 30 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 2 del presente Regolamento. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere corredate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.
4. La dichiarazione di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo, la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica, e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali indicati sui moduli predisposti dal Comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o in alternativa può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta elettronica o P.E.C. In caso di spedizione postale, o di invio telematico, occorre allegare la fotocopia della carta di identità del dichiarante e fa fede per la spedizione postale la data di invio, negli altri casi fa fede la data del rapporto di ricevimento. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 35 – Numero di persone occupanti i locali

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quello dichiarato dal denunciante o, in mancanza, quanto previsto dall'articolo 17 comma 3 del presente regolamento.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata presentando apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui all'articolo 34 del presente regolamento. In caso di mancata dichiarazione di variazione, quando tale variazione non comporti un cambio dell'intestatario dell'utenza, si procederà all'inserimento d'ufficio, relativamente ai dati anagrafici presenti nell'anagrafe comunale, e non avrà effetto per le annualità già conguagliate.

Art. 36 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero nei casi in cui non sia possibile risalire all'esatto riferimento catastale, si applicheranno criteri razionali approvati dal Funzionario Responsabile.
5. Nei casi di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 5, comma 3, e art. 44 comma 1, il soggetto affidatario è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa e gli uffici comunali sono tenuti a comunicare agli eventuali soggetti affidatari tutti i dati, le informazioni e gli elementi indispensabili per l'applicazione del tributo. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, del D.Lgs. 196/2003.
6. Nei casi di cui al precedente comma, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il soggetto affidatario è tenuto a consentire al Comune l'accesso alla banca dati informatica contenente le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei soggetti passivi, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione mentre il Comune, si impegna a fornire l'accesso al soggetto affidatario, nel rispetto della normativa in vigore, alle principali banche dati (Siatel, Sister, Portale dei comuni, ecc.) ed a fornire tutti i dati ed i tracciati necessari per la gestione delle posizioni tributarie ed inoltre, nell'esercizio della propria attività di controllo, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, comunica le informazioni al soggetto affidatario.

Art. 37 – Accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del Comune provvede, direttamente o tramite il Gestore del Servizio o con affidamento a terzi, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i

- soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati indicati nella dichiarazione. Le attività saranno regolamentate con apposito accordo tra le parti. A tal fine può:
- a) Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) Accedere ai locali ed alle aree assoggettati al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
 - del personale del Gestore del Servizio.
 - d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di agibilità/abitabilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Dall'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica del tributo applicato, ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione.
 4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
 5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.
 6. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

7. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
8. Il contribuente può richiedere, nei casi di momentanea e comprovata difficoltà economica supportata da idonea documentazione, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 41, salvo diversa valutazione del Funzionario Responsabile. L'utente decade dalla rateazione nel caso di omesso versamento anche di una sola rata. La richiesta di rateazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della rata. In difetto di richiesta entro tale termine, il Funzionario Responsabile non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 38 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, ad esclusione dell'invito di cui all'articolo 34 comma 9:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 39 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, nonché la maggiorazione di cui all'articolo 31 del presente regolamento, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, e di ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, le cui scadenze sono deliberate di anno in anno dal Consiglio Comunale.
2. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del Comune o del Gestore del Servizio, all'indirizzo indicato dall'utente, tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo e della maggiorazione di cui all'art. 30, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione per l'anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune mediante apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
7. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'avviso di pagamento è considerato "moroso".
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento e del successivo sollecito, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e spese sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la

sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 38, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 40 – Conguagli

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è emesso, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, un avviso per il pagamento del conguaglio.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella emissione di conguaglio compensativo.
3. Le cessazioni in corso dell'anno saranno regolate immediatamente applicando le tariffe in vigore.

Art. 41 – Interessi

4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 Marzo 2012 n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme, comprensive della maggiorazione di cui all'articolo 30 e del tributo provinciale di cui all'articolo 22, inferiori a Euro 12 per anno d'imposta.

Art. 43 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 41, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 39, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli avvisi successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 44 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 37 comma 8 del presente Regolamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

Art. 46 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 47 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 48 – Disposizioni per l'anno 2013

1. Visto l'art. 10 del D.L. 8 Aprile 2013, n. 35, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, operano le seguenti disposizioni:
 - a. La scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione, adottata nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, in tre rate scadenti nei mesi di maggio, settembre e dicembre, con pubblicazione, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
 - b. Ai fini del versamento delle prime due rate di acconto del tributo, il comune invia ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, indicando le modalità di pagamento. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013. L'importo delle prime due rate è determinato in acconto, commisurandolo ai 10/12 dell'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
2. La maggiorazione standard pari a Euro 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, scondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011; il Comune non può aumentare la maggiorazione standard e non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011.
3. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 Dicembre 2013, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano disgiuntamente il servizio di gestione dei rifiuti e di gestione e accertamento della tariffa e di riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- Rifiuti non pericolosi, anche se ingombranti provenienti da locali similari a civili abitazioni (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma i, dell'articolo 7 del D.Lgs. 22/1997
- Rifiuti di carta, cartone e similari
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- Imballaggi primari
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e simil-pelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
- Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale

- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Accessori per l'informatica

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc..)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Allegato alla Delibera di:

Deliberazione Consiglio Comunale N. **31** del **20/06/2013**

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES ED APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 14/06/2013

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 14/06/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to ING. POLLONI FLAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 11/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAGANO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune in data 03/07/2013 n. pubblicazione 496, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE
